

CCNL __ OTTOBRE 2016
per i dipendenti da imprese edili ed affini
FEDERDAT, UNSIC, Uniscoop, CONFIAL, CONSIL

CCNL FERDAT UNSIC, UNSICOOP, CONFIAL, CONSIL - CCNL FILCAMS CIGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL

PART-TIME

Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:

CLAUSOLE FLESSIBILI	1,5 %	CLAUSOLE FLESSIBILI	10%
CLAUSOLE ELASTICHE	15%+1,5%	CLAUSOLE ELASTICHE:	20%

ORARIO DI LAVORO

REPERIBILITÀ

E' sufficiente la mera comunicazione alle RSU.	È necessaria la preventiva comunicazione alle RSU
--	---

LAVORO A TURNI OPERAI

E' sufficiente la comunicazione alle RSU ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.	È necessaria la preventiva comunicazione alle RSU
--	---

RIPOSO SETTIMANALE CUMULATIVO

Il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa comunicazione alle RSU o, in mancanza, alle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.	È necessaria la preventiva comunicazione alle RSU. Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
--	--

LAVORO STRAORDINARIO SABATO

Non è necessaria la preventiva comunicazione alle RSU.	Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
--	---

FERIE

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente
--	---

MALATTIA

CCNL FERDAT UNSIC, UNSICOOP, CONFIAL, CONSIL

PREMIO PRESENZE: Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00; pertanto, l'Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre),

corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso. Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.